

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Bilancio tecnico della gestione previdenziale alla data del 31.12.2017

Relazione



Roma

dicembre 2018



INDICE

Premessa	pag. 3
1. Principali norme in materia di contributi e prestazioni, sistema finanziario di gestione	pag. 5
2. Il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate	pag. 13
3. Le basi tecniche demografiche, finanziarie e le ipotesi di calcolo adottate	pag. 19
4. Risultati e commenti	pag. 25



Premessa

La Cassa Forense è uno degli Enti di previdenza e di assistenza che sono stati trasformati in persone giuridiche private con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.

Gli Enti previdenziali privatizzati si contraddistinguono dagli altri Enti simili perché:

- non possono usufruire di finanziamenti o di altri contributi finanziari di natura pubblica;
- devono garantire, a conferma delle finalità istitutive e della obbligatorietà di iscrizione, la continuità dell'azione previdenziale conservando sempre il bilancio in equilibrio economico - finanziario.

La verifica di detto equilibrio è affidata alle risultanze di un Bilancio tecnico attuariale, da redigersi con una cadenza almeno triennale. Tale elaborato costituisce il principale strumento che gli Amministratori utilizzano per valutare la opportunità di eventuali correzioni da imprimere all'andamento della gestione.

Rispetto al precedente bilancio tecnico si rilevano alcune importanti novità che riguardano il cosiddetto cumulo contributivo e, conseguentemente, la rilevanza di tutti i cancellati alla Cassa, di cui si dirà più in dettaglio in seguito.

La normativa presa in considerazione è quella vigente al 31.12.2017.

Le valutazioni sono state condotte seguendo le indicazioni degli Organi Vigilanti comunicate in agosto 2018, per quanto attiene alle ipotesi da adottare in merito alla redditività del patrimonio, alla numerosità della popolazione, alle previsioni sul tasso di inflazione, alla produttività ed al PIL, salvo alcune specificità di cui si darà conto successivamente.

La presente relazione consta di quattro parti in cui si espongono rispettivamente:

- le principali norme alla base del trattamento previdenziale;
- il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate;
- le basi tecniche di natura demografica e finanziaria adottate per le proiezioni;
- i risultati ed i relativi commenti.



Un Allegato tecnico che, oltre alle formule di calcolo, contiene i dati di lettura degli archivi informatici al 31.12.2017, le basi tecniche, i prospetti di sviluppo dei risultati cui si perviene, completa la documentazione.

Infine, in Appendice si espongono le ipotesi e i risultati ottenuti nella versione del Bilancio tecnico cosiddetto “*Standard*” con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli Organi Vigilanti.



1. Principali norme in materia di contributi e prestazioni, sistema finanziario di gestione

Si espone di seguito un breve riepilogo delle norme prese a base per le valutazioni. In questa sede si riassumono esclusivamente alcune disposizioni fondamentali, tralasciandone altre con l'avvertenza, però, che se ne è tenuto comunque conto nei calcoli.

1.1 Iscritti

L'art. 21 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede che, a partire dall'anno 2014, l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

In virtù di tale disposizione, viene sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa che non è più parzialmente obbligatorio, né tanto meno sottoposto all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione.

1.2 Contributi

"Contributo soggettivo": previsto nella misura del 14,5% (aliquota che salirà al 15%, a partire dal 2021) del reddito professionale dichiarato nell'anno precedente con un massimale pari a 98.050,00 euro ed un contributo minimo di 2.815,00 euro (anno 2018).

Tale contribuzione minima è soggetta a facilitazioni di cui diremo in seguito.

Gli iscritti pagano, inoltre, un'aliquota pari al 3% sulle somme eccedenti il massimale di cui sopra,

Anche i pensionati attivi, ad eccezione dei pensionati di invalidità, dall'anno solare successivo alla maturazione del supplemento, ove previsto, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nella misura del 50% dell'aliquota dovuta dagli iscritti (attualmente il 7,25%), senza però alcun obbligo di contribuzione minima.

"Contributo soggettivo modulare": fissato, in misura volontaria e variabile di anno in anno, dall'1% al 10% del reddito professionale con un tetto pari a 98.050,00 euro; tale contributo è connesso ad una quota di pensione determinata con un algoritmo di calcolo di tipo α *contribuzione definita*.



“Contributo integrativo”: in misura pari al 4% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA con previsione di un contributo minimo. Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022.

Gli attivi pensionati versano il 4% del volume di affari effettivamente dichiarato, senza l'obbligo di alcuna contribuzione minima.

“Agevolazioni sul pagamento dei contributi minimi”:

E' da premettere che, in base al comma 7 dell'art.21 della L. 247/2012, è previsto l'esonero “una tantum” dal pagamento dei contributi minimi. Inoltre:

a) quanto al contributo soggettivo minimo è prevista l'agevolazione pari alla riduzione alla metà di tale contributo, in favore dei giovani iscritti alla Cassa prima dei 35 anni di età per una durata massima di 6 anni.

E' inoltre previsto un contributo minimo soggettivo ulteriormente ridotto del 50% rispetto a quello stabilito dall'art. 7 per i percettori di redditi professionali annui inferiori a euro 10.300 (anno 2018), limitatamente ad un periodo di avvio alla professione individuato nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa. A fronte di questa riduzione, viene riconosciuto all'iscritto un periodo di anzianità contributiva ridotto a 6 mesi anziché un anno. Tale contributo può essere integrato negli anni successivi attraverso il pagamento del restante 50%, su base volontaria e maggiorato dei soli interessi, entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'ottavo anno di iscrizione alla Cassa; se, al termine di tale periodo, il versamento dovuto su base volontaria ad integrazione del minimo non viene effettuato o viene effettuato solo parzialmente, si procederà all'accredito definitivo del periodo di anzianità contributiva in proporzione ai semestri effettivamente corrisposti, senza ulteriori possibilità di integrazioni;

b) relativamente al contributo integrativo, oltre all'esonero del minimo per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo, si è introdotto l'ulteriore periodo di quattro anni in cui il contributo minimo integrativo è dovuto, ma in misura ridotta al 50%, se l'iscrizione alla Cassa è avvenuta prima del trentacinquesimo anno di età.

“Contributo di maternità”: si è deciso, sempre in accordo con gli Uffici della Cassa, di non considerarlo poiché, in base alla normativa determinata dalla legge n. 289 del 15 ottobre 2003, i contributi di maternità e le relative prestazioni risultano neutrali ai fini



dell'equilibrio economico finanziario della gestione, poiché è previsto uno specifico contributo che garantisce, di anno in anno, l'equilibrio tra entrate e uscite a tale titolo.

I contributi minimi ed i massimali contributivi sono variabili di anno in anno perché assoggettati ad un adeguamento determinato dall'andamento degli indici del costo della vita.

1.3 Prestazioni

1.3.1 Diritto alle Prestazioni

Pensione di vecchiaia: si ha diritto a porsi in quiescenza secondo i requisiti esposti nella successiva *Tavola 1.1*; essi sono variabili durante il periodo transitorio delle disposizioni approvate con la recente riforma.

Tavola 1.1

Anno	Età	Anzianità
2018	68	33
2019	69	34
2020	69	34
2021 e succ.	70	35

Pensione di vecchiaia anticipata: all'iscritto è comunque consentito di porsi in quiescenza una volta raggiunti i 65 anni di età, qualora in possesso dei requisiti di anzianità esposti nella successiva *Tavola 1.2*.

Tavola 1.2

Anno	Età	Anzianità
2018	65	33
2019	65	34
2020	65	34
2021 e succ.	65	35



L'importo della pensione è, in questo caso, soggetto ad una riduzione determinata dall'applicazione di appositi coefficienti di neutralizzazione stabiliti dal regolamento.

Detti coefficienti riducono le prestazioni in misura pari, in prima approssimazione, al 5% per ogni anno di anticipo rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, allo scopo di assorbire l'aumento degli oneri per la Cassa causati dalla scelta individuale di pensionarsi anticipatamente.

Nessuna riduzione è prevista in caso di pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità.

Pensione di anzianità: è consentita in caso di cancellazione dagli Albi e del possesso dei requisiti di età e di anzianità, esposti nella *Tavola 1.3* che segue.

Tavola 1.3

Anno	Età	Anzianità
2018	61	39
2019	61	39
2020 e succ.	62	40

Vale la pena di precisare che, proprio in virtù dell'obbligo di cancellazione dagli Albi, la pensione di anzianità non è soggetta ad alcun tipo di riduzione.

Pensione di vecchiaia speciale (contributiva): è concessa agli iscritti che hanno versato effettivamente per almeno cinque anni alla Cassa e che raggiungono il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia, ma non quello minimo contributivo. La pensione viene liquidata mediante un algoritmo di calcolo *a contribuzione definita*.

Pensione di inabilità: è concessa a coloro i quali risultano iscritti alla Cassa continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età, con almeno cinque anni di contribuzione e la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale.



Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di:

38 fino al 31 dicembre 2018

39 fino al 31 dicembre 2020

40 dal 1° gennaio 2021.

E', inoltre, richiesta la cancellazione dagli Albi.

Pensione di invalidità: è concessa a coloro i quali risultano iscritti alla Cassa continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età, che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione ed abbiano una capacità di esercizio della professione ridotta a meno di un terzo; il suo importo, che non può essere inferiore al 70% del trattamento minimo, è pari al 70% della prestazione calcolata come si specificherà in seguito.

Pensione di "reversibilità": è accordata ai superstiti dei titolari delle pensioni innanzi illustrate in base ad un importo pari al 60% della pensione originaria per un solo superstite, incrementato di un 20% per ogni ulteriore familiare (sino ad un massimo del 100%).

Pensione "indiretta": è erogata in favore dei superstiti di iscritto alla Cassa continuativamente a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, in possesso del requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 10 anni. Essa si basa sulle medesime percentuali descritte per la pensione di reversibilità.

Il suo importo è, inoltre, determinato aumentando di dieci il numero di anni ai quali va commisurata la pensione, sino a raggiungere il massimo complessivo di:

- 38 fino al 31 dicembre 2018

- 39 fino al 31 dicembre 2020

- 40 dal 1° gennaio 2021.

1.3.2 Misura delle prestazioni

Il calcolo delle prestazioni viene effettuato in base al principio del "pro - rata", suddividendo le anzianità degli iscritti in quattro classi a seconda che siano maturate prima del 31.12.2001 (che danno luogo al calcolo della *Quota A*), tra l'1.1.2002 e il 31.12.2007 (*Quota B*), quelle dal 1.1.2008 al 31.12.2012 (*Quota C*) e le successive all'1.1.2013 (*Quota D*).



E' inoltre in vigore *la Quota Modulare* di cui si dirà in seguito.

La pensione che l'iscritto percepisce al momento di porsi in quiescenza è la somma di tutte le quote, modulare inclusa, come di seguito illustrate.

Determinazione della Quota A

Si basa sul prodotto delle anzianità Quota A per l'aliquota di rendimento¹ corrispondente ulteriormente moltiplicata per la media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione degli scaglioni vigenti:

Determinazione della Quota B

Si calcola moltiplicando le anzianità Quota B per la media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione delle medesime aliquote di rendimento e degli scaglioni della Quota A.

Determinazione della Quota C

Si ottiene effettuando il prodotto delle anzianità Quota C per la media dei redditi di tutti gli anni escludendo i peggiori cinque, rivalutati in base all'inflazione, in base alle aliquote di rendimento ed agli scaglioni vigenti.

Determinazione della Quota D

La *Quota D* è pari, per ogni anno di anzianità post 2012, alla media di tutti i redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, moltiplicata per un'aliquota pari all'1,4% su tutto il massimale pensionabile. Detta aliquota, a partire dall'anno 2021, sarà modificata in funzione dell'andamento della speranza di vita.

Non essendo ancora disponibile il regolamento per il calcolo dell'adeguamento, le presenti valutazioni sono state effettuate considerando un'aliquota fissa dell'1,4%.

Ovviamente, qualora tale parametro dovesse ridursi in futuro, i risultati riportati nel presente documento devono considerarsi prudenziali.

La Quota Modulare

La *Quota di pensione modulare* è determinata con un metodo di calcolo *a contribuzione definita*.

¹ Tutte le aliquote di rendimento e gli scaglioni sopra citati sono quelli previsti dal Regolamento e non vengono qui esposti per comodità di lettura. In sede di previsione gli scaglioni sono rivalutati annualmente in base all'inflazione prevista.



L'iscritto può decidere di versare, in misura variabile annualmente dall'1% al 10%, allo scopo di ottenere un aumento della prestazione a scadenza.

L'importo della pensione è ottenuto moltiplicando il "*montante individuale virtuale*", maturato al momento di pensionamento, per i "coefficienti di trasformazione in rendita", contenuti in Allegato, corrispondenti all'età di pensionamento.

L'aggettivo "virtuale" è dovuto al fatto che l'algoritmo di calcolo costituisce una convenzione per determinare una parte della prestazione complessiva la quale rimane, però, unica ed inscindibile dal resto della pensione.

Il montante su cui si calcola la quota modulare si ottiene attraverso un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati, in base al rendimento medio ottenuto dalla Cassa nel quinquennio precedente ridotto al 90%, tenendo conto della misura minima di incremento dei montanti garantito previsto dal Regolamento (1,5%).

I coefficienti di trasformazione attualmente in vigore, riportati in allegato, sono quelli adottati presso l'AGO e tengono conto della sopravvivenza del pensionato e dei suoi superstiti, della composizione media del nucleo familiare, precontano un tasso di interesse e non distinguono i beneficiari a seconda del sesso.

Vale la pena di evidenziare che alla Quota Modulare non si applicano i coefficienti di neutralizzazione, di cui si è detto in merito alla pensione di vecchiaia anticipata.

Trattamento minimo

E' prevista dal Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, dietro domanda dell'iscritto, l'integrazione della pensione ad un minimo qualora la prestazione dovesse risultare ad esso inferiore.

Il trattamento minimo è fissato in misura pari a 11.692,00 per il 2018.

Si ha diritto all'integrazione solo nei casi previsti dall'Art. 5 commi 3 e 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa.

Supplementi di pensione

In ultimo, è necessario ricordare che i pensionati attivi godono attualmente di un supplemento di pensione che è disciplinato, per le pensioni ancora da liquidare, secondo la *Tavola 1.4* che segue.



Tavola 1.4

<i>Decorrenza della pensione</i>	<i>Supplementi</i>
1.2.2017 – 1.1.2019	1 supplemento dopo 2 anni
1.2.2019 – 1.1.2021	1 supplemento dopo 1 anni
1.2.2021	Nessun supplemento

Per tutte le pensioni di vecchiaia è prevista una prestazione aggiuntiva corrisposta in un'unica soluzione al momento della cancellazione dagli Albi. Tale prestazione si basa sulla capitalizzazione di due punti e mezzo di aliquota contributiva soggettiva versata da attivo pensionato successivamente alla maturazione dell'ultimo supplemento, a partire dall'anno 2014.

Per effetto della legge 232 del 2016 la Cassa prevede il cumulo gratuito di anzianità pregresse maturate presso altri enti. Tali anzianità riconosciute hanno effetto, però, in termini di conseguimento del diritto al pensionamento e non incidono sulla sua misura.

Tuttavia, nel caso in cui l'anzianità riconosciuta cumulata a quella effettiva al momento del raggiungimento dell'età minima utile al pensionamento risulti maggiore o uguale a 35 anni, la pensione viene calcolata con il metodo retributivo come previsto per legge, a differenza delle norme regolamentari vigenti in assenza di cumulo ("pensione di vecchiaia speciale contributiva").

1.4 Il sistema finanziario di gestione

Il sistema finanziario di gestione adottato dalla Cassa Forense si basa su una quota a ripartizione, ma esiste un cospicuo patrimonio accumulato.

Conseguentemente, essendo le prestazioni annue supportate sia dai contributi degli iscritti attivi, sia dai rendimenti ottenuti dall'impiego della dotazione patrimoniale, il sistema finanziario che si configura è di tipo misto.



2. Il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate

2.1 Il metodo adottato per la determinazione delle componenti demografiche, economiche e finanziarie del Bilancio tecnico è il “Metodo degli Anni di Gestione su base Individuale e per Sorteggio (MAGIS²)”.

Tale metodo di simulazione stocastica consente di effettuare le proiezioni delle contribuzioni e degli oneri per ciascun assicurato e per ciascun pensionato, tenendo conto dei dati demografici e contributivi di ogni singola posizione, senza effettuare aggregazioni e senza introdurre valori medi.

Per rendere possibile la tecnica in questione, per ogni individuo appartenente alla collettività vengono effettuati opportuni sorteggi al fine di determinare anno per anno:

per gli iscritti attivi: l’eliminazione per morte, per invalidità e inabilità, per pensionamento, per cancellazione;

per i pensionati: la permanenza nello status di pensionato ovvero la eliminazione dalla predetta condizione.

E’ opportuno indicare qui di seguito le informazioni che sono state oggetto dei calcoli:

per gli iscritti:

- contributi;
- oneri per le prestazioni dirette ed indirette;

per i pensionati:

- oneri per le pensioni dirette ed ai superstiti.

E’ necessario ancora precisare che:

- oltre ai dati innanzi specificati, i calcoli consentono di determinare, per ciascuno dei gruppi considerati, molti altri indici significativi, come le età medie, le anzianità medie, ecc.;

² Cfr. Mario A. Coppini “Lezioni di tecnica delle assicurazioni sociali” – 5^a Edizione 1984 Editore Eredi Veschi.



- il numero di replicazioni effettuate è tale da stabilizzare i risultati ottenuti mediante la procedura di sorteggio;
- la complessa procedura innanzi descritta in modo sintetico comporta, come è facilmente intuibile, un volume di calcoli particolarmente elevato.

2.2 L'applicazione sistematica del metodo MAGIS comporta che le rilevazioni effettuate in via analitica, riguardanti la popolazione iscritta e quella pensionata, siano particolarmente articolate e ricche di informazioni specifiche.

Per gli iscritti attivi è stato rilevato, con riferimento alla data del 31.12.2017:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di contribuzione inclusa quella "cumulabile";
- il reddito ed il volume di affari per ciascuno degli anni di iscrizione;
- il montante modulare accumulato.

Per carenza di informazioni, dovute a taluni sfasamenti tra le ultime dichiarazioni disponibili negli archivi e quelle utili ai fini del primo anno di proiezione, si è dovuta integrare la serie dei valori del reddito e del volume d'affari annuo per alcune posizioni di contribuenti.

Per gli attivi pensionati si è rilevato:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di contribuzione;
- il reddito ed il volume di affari;
- il montante modulare accumulato;
- l'importo annuo di pensione ottenuto come importo percepito nel mese di dicembre riproporzionato ad anno intero.

In modo analogo agli attivi, quando si è rivelato necessario, sono stati integrati i redditi ed i volumi d'affari.



Per i pensionati, sempre alla data di riferimento, è stato rilevato:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di pensionamento;

- la categoria di pensione: - diretta;
 - inabilità;
 - indiretta;
 - reversibilità;
- l'importo annuo di pensione ottenuto come importo percepito nel mese di dicembre riproporzionato ad anno intero.

Per silenti (cancellati) è stato rilevato, con riferimento alla data del 31.12.2017:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di contribuzione inclusa quella "cumulabile";
- il reddito ed il volume di affari per ciascuno degli anni di iscrizione;
- l'anno di cancellazione.

I dati maggiormente rappresentativi della collettività sono riassunti nelle successive tavole avvertendo che i dati analitici sulle distribuzioni di base sono riportati nell'Allegato Tecnico.



Tavola 2.1 Distribuzione degli iscritti attivi non pensionati al 31.12.2017 per sesso, numero, reddito e volume di affari complessivo e medio

(importi in migliaia di euro)

Maschi	Numero	114843
	Reddito comp.	5.742.314
	Reddito medio	50,0
	Volume d'aff. comp	8.762.432
	Volume d'aff. Medio	76,3
Femmine	Numero	114370
	Reddito comp.	2.524.780
	Reddito medio	22,1
	Volume d'aff. comp	3.477.798
	Volume d'aff. Medio	30,4
Totale	Numero	229213
	Reddito comp.	8.267.094
	Reddito medio	36,1
	Volume d'aff. comp	12.240.230
	Volume d'aff. Medio	53,4



L'età media è risultata essere 45,4 anni nel complesso (47,3 per i maschi e 43,5 per le femmine) l'anzianità media complessiva registrata è pari a 13,2 anni (14,9 per i maschi e 11,4 per le femmine).

E' importante far presente che 56.285 iscritti possono, potenzialmente, far valere un'anzianità "cumulabile" con quella della Cassa per un valore medio di 3,7 anni.

Si ricorda, infine, che nel corso dell'anno 2014 è verificata l'entrata in assicurazione di oltre 44.000 avvocati, precedentemente iscritti all'Albo professionale, ma non alla Cassa, con redditi medi ed età notevolmente difformi rispetto a quello degli altri avvocati.

Ciò a causa di quanto previsto dalla L.247/2012 che ha modificato le precedenti norme sulla cosiddetta continuità professionale e sull'iscrizione alla Cassa.

Tavola 2.2 Distribuzione degli attivi pensionati al 31.12.2017 per sesso, numero, reddito, volume di affari, pensione complessivi e medi
(importi in migliaia di euro)

Sesso	Tipologia			
	Contributiva	Vecchiaia	Invalidità	Totale
Maschi	963	10113	573	11649
	28.922	611.563	17.206	657.691
	30,0	60,5	30,0	56,5
	47.483	1.094.919	27.732	1.170.134
	49,3	108,3	48,4	100,4
	5.529	409.175	6.772	421.477
Femmine	5,7	40,5	11,8	36,2
	131	845	389	1365
	2.450	35.137	6.998	44.585
	18,7	41,6	18,0	32,7
	3.799	64.133	10.061	77.993
	29,0	75,9	25,9	57,1
Totale	629	28.514	3.649	32.791
	4,8	33,7	9,4	24,0
	1094	10958	962	13014
	31.372	646.699	24.204	702.276
	28,7	59,0	25,2	54,0
	51.282	1.159.052	37.793	1.248.127
Totale	46,9	105,8	39,3	95,9
	6.158	437.690	10.421	454.269
	5,6	39,9	10,8	34,9



Tavola 2.3 Distribuzione dei pensionati in essere al 31.12.2017 per sesso, categoria di pensione, numero, pensione complessiva e media
(importi in migliaia di euro)

Sesso	Tipologia						
	Anzianità	Vecchiaia	Contributiva	Invalità	Indirette	Reversibilità	Totale
Maschi	953	462	2661	222	183	253	4734
	36.050	2.234	86.162	3.253	2.628	4.187	134.513
	37,8	4,8	32,4	14,7	14,4	16,5	28,4
Femmine	376	64	326	101	2713	7192	10772
	11.844	266	8.847	1.235	41.492	129.062	192.747
	31,5	4,2	27,1	12,2	15,3	17,9	17,9
Totale	1329	526	2987	323	2896	7445	15506
	47.894	2.500	95.008	4.488	44.120	133.249	327.260
	36,0	4,8	31,8	13,9	15,2	17,9	21,1

Tavola 2.4 Distribuzione dei silenti (cancellati) in essere al 31.12.2017 per sesso, numero, età ed anzianità media

	Numero	Età media	Anzianità media
Maschi	7896	47,4	6,7
Femmine	14622	45,0	6,1
Totale	22518	45,8	6,3

2.3 Il patrimonio complessivo al 31.12.2017, comunicato dalla Cassa, ammonta a 11.159,5 milioni di euro.



3. Le basi tecniche demografiche, finanziarie e le ipotesi di calcolo adottate

3.A Basi demografiche

Si espongono qui di seguito le decisioni assunte in materia di basi demografiche.

Si è fatto riferimento ai più recenti dati comunicati dal Ministero del Lavoro in sede di trasmissione degli ultimi coefficienti di trasformazione in rendita dei montanti contributivi (giugno 2018). Infatti, allegate alla tabella dei coefficienti, oltre alle formule, sono state esplicitate le basi tecniche utilizzate.

Esse sono precisamente:

- le frequenze di morte (Popolazione Generale rilevate dall'ISTAT nell'anno 2016);
- le frequenze di eliminazione delle vedove e dei vedovi per morte e seconde nozze;
- l'età media del coniuge superstite;
- la probabilità di lasciare famiglia.

Le basi di cui sopra, dove necessario, sono state opportunamente integrate da chi scrive per le età mancanti allo scopo di renderle utilizzabili per le valutazioni.

In particolare le frequenze di morte sono state modificate ipotizzando una riduzione annua della mortalità dovuta all'aumento della speranza di vita, elaborata sulla base del più recente studio effettuato sempre dall'ISTAT (scenario centrale);

Riguardo alle altre basi tecniche si è proceduto come segue:

- le frequenze di invalidità ed inabilità, sono tratte da esperienze INPS;
- la composizione media del nucleo familiare tratta da uno studio effettuato dall'INPS che seppur datato è l'ultimo al momento disponibile;
- per quanto attiene alle frequenze di cancellazione, si è ipotizzata, sulla base dei dati attualmente disponibili ed in accordo con la Cassa, una frequenza pari all'0,9% per i maschi ed all'1,6% per le femmine, da applicarsi ad i soli iscritti con anzianità inferiore a 20 anni. E' bene sottolineare come per il futuro vi sia una forte incertezza determinata dalla frequenza con cui questa opzione sarà esercitata da tutti coloro che oggi si trovano obbligatoriamente iscritti alla Cassa in forza delle recenti norme;



- riguardo alle ipotesi sulla consistenza della popolazione attiva si è ipotizzato, d'intesa con la Cassa, di controllare il numero annuo dei soli iscritti attivi. Il parametro è quello suggerito dai Ministeri Vigilanti nella Conferenza dei Servizi di agosto 2018.

Poiché i tassi di occupazione suddetti partono dall'anno 2022, per gli anni antecedenti si è assunto il dato tratto dall'ultimo DEF che qui si riporta in valori percentuali.

Tavola 3.1 Occupazione
(Valori percentuali)

Anno	2018	2019	2020	2021	2022/2025	2026/2030	2031/2035
Tasso	0,90	0,80	0,90	0,90	0,65	0,52	-0,09
Anno	2036/2040	2041/2045	2046/2050	2051/2055	2056/2060	2061/2065	2066/2070
Tasso	-0,31	-0,65	-0,39	-0,17	-0,26	-0,29	-0,31

- La distribuzione per sesso ed età dei nuovi iscritti utilizzata per le proiezioni (riportata in Allegato), è tratta dai dati messi a disposizione dalla Cassa Forense nell'ultimo quinquennio ed opportunamente perequata, con l'esclusione dell'anno 2014, anno in cui si è verificato l'ingresso del numeroso collettivo con età media più elevata di cui si è detto.

3.B Le basi finanziarie ed economiche

Riguardo alla stima delle basi finanziarie ed economiche per i prossimi anni, si è operato, per quanto attiene alla previsione di inflazione e Pil uniformandosi ai dati forniti dalla Conferenza dei servizi 2018. Anche in questo caso per gli anni antecedenti il 2022 si è assunto il dato tratto dall'ultimo DEF.



Tavola 3.2 Inflazione

(valori percentuali)

Anno	2018	2019	2020	2021	2022/2025	2026/2030	2031/2035
Tasso	0,60	1,80	1,80	1,50	2,00	2,00	2,00
Anno	2036/2040	2041/2045	2046/2050	2051/2055	2056/2060	2061/2065	2066/2070
Tasso	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Tavola 3.3 Pil reale

(valori percentuali)

Anno	2018	2019	2020	2021	2022/2025	2026/2030	2031/2035
Tasso	1,50	1,40	1,30	1,20	1,24	1,54	1,27
Anno	2036/2040	2041/2045	2046/2050	2051/2055	2056/2060	2061/2065	2066/2070
Tasso	1,16	0,96	1,15	1,30	1,25	1,24	1,22

Sulla base di tali ipotesi è stato possibile derivare per l'intero arco temporale delle proiezioni i seguenti parametri:

- l'incremento delle prestazioni che risulta movimentato dall'andamento dell'inflazione;
- l'adeguamento annuo di tutti i minimi ed i massimali previsti, pari all'inflazione;
- l'incremento dei redditi e volumi di affari basato nel lungo periodo sul Pil nominale e sulla "carriera"³. In merito a quest'ultima (esposta in Allegato) ottenuta in collaborazione con gli Uffici.

³ Incrementi dovuti all'anzianità di esercizio della professione.



Per motivi prudenziali stante l'attuale congiuntura economica si è deciso per gli anni dal 2018 al 2035 di mantenere un profilo prudente rispetto allo scenario prospettato dalla Conferenza dei servizi citata; pertanto si è ipotizzato in accordo con la Cassa un Pil reale descritto come segue in valori percentuali:

2018 - 2025 = 0,0

2025 - 2030 = 0,5

2031 - 2035 = 0,8

- Il rendimento annuo del patrimonio nominale annuo, valutato al netto delle spese necessarie per produrlo, ma al lordo delle spese di gestione, è stato ipotizzato, in accordo con gli Uffici, pari ad un punto oltre l'inflazione prevista. Tale scelta si pone entro i limiti massimi imposti dagli Organi Vigilanti.

3.C Ulteriori ipotesi di lavoro

- Le spese di funzionamento della Cassa (sotto la voce spese di gestione) sono state stimate, sulla base dei dati forniti dagli Uffici e previste successivamente in evoluzione in base al tasso di inflazione;
- le prestazioni assistenziali (sotto la voce altre prestazioni) sono stimate annualmente in base al 12,5% del complesso dei contributi integrativi dell'anno. Si ipotizza, in tal modo, prudenzialmente, che le risorse disponibili vengano integralmente erogate nel corso di ciascun esercizio;
- il rapporto tra redditi e volume di affari per i nuovi ingressi al 31.12.2017, pari a 1,48, è stato mantenuto individualmente costante per tutto il periodo delle valutazioni;
- per quanto attiene alla quota di pensione modulare volontaria, si è deciso, in accordo con gli Uffici della Cassa, di non tenerne conto ai fini delle presenti valutazioni tecniche, né sul versante dei contributi né, ovviamente, su quello delle prestazioni nell'ipotesi che contributi e prestazioni si mantengano in sostanziale equilibrio previdenziale;
- preme evidenziare che, relativamente alle pensioni ai superstiti, si è tenuto conto della variazione nel tempo dell'aliquota di reversibilità in armonia con il corrispondente mutamento della composizione del nucleo familiare;
- le frequenze di pensionamento valutate in base alle esperienze della Cassa, sono pari al 100% per la vecchiaia, 50% per la vecchiaia anticipata e 5% per l'anzianità. Inoltre, si è



supposto che il pensionato prosegua l'attività lavorativa nel 90% dei casi. Va precisato che per i soli iscritti che raggiungono i requisiti utili per la vecchiaia anticipata con almeno 40 anni di anzianità, la frequenza di pensionamento è stata posta, in accordo con gli Uffici, pari al 100%;

- riguardo alla permanenza in attività degli attivi pensionati, sempre sulla base dei dati provenienti dagli Uffici, si è supposto che essi cessino qualsiasi attività lavorativa al raggiungimento del novantesimo anno di età (70 per gli invalidi);
- la dinamica dei redditi e dei volumi d'affari per gli attivi pensionati, prevede una riduzione, concordata con la Cassa, per tenere conto della diminuzione dell'attività che si riscontra negli avvocati che sono già in quiescenza;
- si è convenuto che le eventuali sopravvenienze attive tra entrate ed uscite, vengano investite con un ritardo medio di un semestre;
- si è supposto che degli aventi diritto alla riduzione ad un quarto del contributo soggettivo minimo nei primi 8 anni di iscrizione (Art. 9 del Regolamento dei contribuiti), solo il 50% opererà in tal senso e che nessuno integrerà successivamente i semestri non coperti da contribuzione;
- per ragioni prudenziali e non disponendo dei dati reddituali degli iscritti non derivanti dalla professione, si è attribuita l'integrazione al minimo in tutti i casi in cui la prestazione risultava inferiore a quella minima;
- pur avendo considerato la recente obbligatorietà di iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati iscritti agli Albi, non si è tenuto conto nei calcoli, della norma che circoscrive l'erogazione delle pensioni di invalidità ed indirette ai soli iscritti alla Cassa di età inferiore ai 41 anni. Tale scelta rappresenta comunque una stima prudente delle prestazioni in parola;
- il reddito dei nuovi ingressi tratto dalle statistiche fornite dagli Uffici è pari a 6.100 euro per gli uomini e 4.900 per le donne. Esso è risultato notevolmente inferiore a quello delle precedenti valutazioni. Ciò è da attribuirsi sia alla più giovane età di ingresso alla Cassa dovuta alla citata legge 247/2012 - che, come detto, ha obbligatoriamente iscritto alla cassa tutti gli iscritti agli albi - sia alla conseguente eliminazione del parametro di reddito minimo necessario alla cosiddetta continuità professionale;



- per quanto riguarda i cancellati in essere (silenti) presenti negli archivi della Cassa alla data del bilancio tecnico, contrariamente alle precedenti valutazioni, si è supposto che essi continuino a maturare anzianità presso altri Enti e, quindi, al raggiungimento del requisito di vecchiaia (70 età e 35 di anzianità cumulata a regime), essi sono destinatari di una prestazione retributiva. Si suppone, in sostanza, che tutti i cancellati accedano alle prestazioni in cumulo. Si tratta di un'ipotesi estremamente prudenziale che è stata adottata in mancanza di qualsiasi statistica sul fenomeno in questione;
- lo stesso criterio di cui sopra è stato adottato per i nuovi cancellati prodotti dal modello di simulazione utilizzando le probabilità precedentemente descritte;
- in linea con quanto emerso dai colloqui con l'Amministrazione, per tenere conto della prestazione di cui all'Art.13 per gli attivi – pensionati si è convenuto di ridurre, l'attuale aliquota contributiva soggettiva di solidarietà dal 7,5 al 5% e di azzerare le corrispondenti prestazioni;
- si è supposto che anche coloro i quali percepiscano prestazioni in cumulo possano continuare ad esercitare la professione se non costretti a cancellarsi dagli Albi secondo le norme della Cassa.



4. Risultati e commenti

Sulla scorta delle ipotesi demografiche ed economico - finanziarie descritte innanzi, si è proceduto alla proiezione di tutte le componenti attive e passive.

L'elaborazione ha fornito le basi per la costruzione delle seguenti tavole nelle quali sono riportate rispettivamente per il periodo 2018 - 2067:

TAV. 4A	le entrate, le uscite, i saldi previdenziali - calcolati come differenza tra il complesso dei contributi e delle pensioni - i saldi gestionali oltre all'andamento patrimoniale;
TAV. 4B	il rapporto tra il patrimonio accumulato a fine anno e cinque volte il valore delle pensioni erogate nell'anno stesso;
TAV. 4C	il rapporto tra saldo previdenziale e redditi professionali.
TAV. 4D	Il tasso di sostituzione per alcune tipologie di iscritti.

Unitamente alle Tavole, per consentire una lettura sintetica dei risultati si sono costruiti i seguenti grafici per gli anni dal 2018 al 2067:

GRAF. A1	Andamento del patrimonio.
GRAF. A2	Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali.
GRAF. A3	Andamento del rapporto tra patrimonio e cinque annualità di pensioni in essere.



Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE					USCITE					Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno
	Contributi			Rendimenti netti del patrimonio	Totale Entrate	Prestazioni			Spese di gestione	Totale Uscite			
	Soggettivo	Integrativo	Totale contributi			Pensioni	Altre prestazioni	Totale prestazioni					
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	178.552	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	959.220	12.118.751
2019	1.179.987	600.018	1.780.005	339.325	2.119.330	855.649	75.002	930.651	30.180	960.831	924.356	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.069	624.382	1.855.451	371.763	2.227.214	879.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.239.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.056.190	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.579	672.370	2.043.949	474.690	2.518.639	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.421.540	699.899	2.121.439	518.608	2.640.047	974.322	87.487	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	726.196	2.196.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.619.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.103	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.302	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.750	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.893	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.658	3.525.252	1.470.238	111.243	1.581.481	37.195	1.618.676	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.793.720	915.939	2.709.659	939.856	3.649.515	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	971.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.893.972	37.036.213
2034	1.920.030	998.869	2.918.899	1.111.086	4.029.985	1.998.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.007	2.289.332	41.066	2.330.398	819.083	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.366	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.629.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.503	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.563	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.036	4.610.159	2.844.469	140.598	2.985.067	44.451	3.029.518	389.654	1.580.641	47.448.523
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.154	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	48.931.512
2041	2.176.336	1.170.395	3.346.731	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	-	72.767	51.542.187
2043	2.233.901	1.207.307	3.441.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	-	231.394	52.658.030
2044	2.266.771	1.223.921	3.490.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.017.237	49.078	4.066.315	-	373.555	53.662.148
2045	2.303.390	1.239.954	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	-	503.194	54.563.764
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.225.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	-	624.388	55.368.200
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.396.854	159.358	4.556.212	52.082	4.608.294	-	731.139	56.086.668
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.255	161.776	4.818.031	53.123	4.871.155	-	936.101	56.618.267
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	5.054.316	54.186	5.108.502	-	1.107.070	56.991.183
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.736	5.566.192	5.043.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	-	1.187.118	57.291.745
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.664.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	-	1.224.178	57.560.482
2052	2.672.085	1.380.328	4.052.413	1.726.814	5.779.227	5.258.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	-	1.206.034	57.851.218
2053	2.759.364	1.406.650	4.166.014	1.735.537	5.901.551	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	-	1.168.123	58.184.149
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	6.030.934	5.400.139	179.386	5.579.525	59.825	5.639.350	-	1.114.729	58.575.733
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	6.166.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	-	1.045.952	59.042.821
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.306.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	-	971.576	59.593.046
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.455.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	-	864.271	60.261.523
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.616.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	-	741.735	61.066.748
2059	3.348.227	1.607.231	4.955.458	1.832.002	6.787.460	5.557.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	-	602.457	62.029.337
2060	3.460.327	1.649.205	5.109.532	1.860.880	6.970.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.373	5.839.044	-	455.988	63.160.705
2061	3.574.156	1.693.565	5.267.721	1.894.821	7.162.542	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	-	302.226	64.472.884
2062	3.689.909	1.740.300	5.430.209	1.934.187	7.364.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	-	149.508	65.969.931
2063	3.807.377	1.789.625	5.597.002	1.979.098	7.576.100	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	-	6.947	67.660.775
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.797.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	-	163.915	69.551.442
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	8.029.332	5.632.954	237.025	5.869.979	74.385	5.944.365	-	309.835	71.636.409
2066	4.168.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	8.271.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.873	5.987.713	-	455.082	73.920.427
2067	4.294.124	2.015.636	6.309.760	2.217.613	8.527.373	5.707.764	251.955	5.959.719	77.391	6.037.109	-	601.996	76.410.691



Tav. 4B - Rapporto tra patrimonio e 5 rate di pensione correnti

Anno	Grado di copertura
2018	2,9
2019	3,1
2020	3,3
2021	3,5
2022	3,7
2023	3,9
2024	4,0
2025	4,1
2026	4,2
2027	4,3
2028	4,3
2029	4,3
2030	4,3
2031	4,2
2032	4,1
2033	4,0
2034	3,9
2035	3,8
2036	3,7
2037	3,6
2038	3,5
2039	3,3
2040	3,2
2041	3,1
2042	3,0
2043	2,9
2044	2,8
2045	2,7
2046	2,6
2047	2,6
2048	2,4
2049	2,3
2050	2,3
2051	2,2
2052	2,2
2053	2,2
2054	2,2
2055	2,2
2056	2,2
2057	2,2
2058	2,2
2059	2,2
2060	2,3
2061	2,3
2062	2,4
2063	2,4
2064	2,5
2065	2,5
2066	2,6
2067	2,7



Tav. 4C - Rapporto tra saldo previdenziale e redditi professionali

Anno	Rapporto
2018	9,4%
2019	9,6%
2020	9,6%
2021	10,0%
2022	10,1%
2023	10,0%
2024	9,9%
2025	9,7%
2026	9,4%
2027	9,1%
2028	8,8%
2029	8,4%
2030	7,8%
2031	7,2%
2032	6,6%
2033	6,0%
2034	5,4%
2035	4,7%
2036	4,0%
2037	3,3%
2038	2,7%
2039	2,0%
2040	1,2%
2041	0,5%
2042	-0,3%
2043	-1,1%
2044	-1,7%
2045	-2,3%
2046	-2,8%
2047	-3,2%
2048	-4,1%
2049	-4,8%
2050	-5,0%
2051	-5,1%
2052	-4,9%
2053	-4,7%
2054	-4,4%
2055	-4,1%
2056	-3,7%
2057	-3,2%
2058	-2,7%
2059	-2,2%
2060	-1,6%
2061	-1,0%
2062	-0,5%
2063	0,0%
2064	0,5%
2065	1,0%
2066	1,4%
2067	1,8%




Tav. 4D – Tassi di sostituzione

Esempio	Dati alla valutazione			Dati al pensionamento			
	Età	Anzianità	Reddito	Tasso di sostituzione lordo 1	Tasso di sostituzione lordo 2	Tasso di sostituzione netto 1	Tasso di sostituzione netto 2
1	30	0	20.000	0,41	0,38	0,53	0,46
2	30	0	30.000	0,41	0,28	0,55	0,38
3	30	0	50.000	0,41	0,28	0,55	0,40
4	40	10	20.000	0,43	0,44	0,51	0,50
5	40	10	40.000	0,43	0,29	0,55	0,38
6	40	10	60.000	0,43	0,32	0,55	0,36
7	50	20	20.000	0,51	0,50	0,57	0,53
8	50	20	60.000	0,51	0,35	0,60	0,42
9	50	20	80.000	0,49	0,34	0,55	0,42
10	60	30	20.000	0,58	0,54	0,62	0,55
11	60	30	80.000	0,55	0,46	0,61	0,51
12	60	30	100.000	0,49	0,41	0,50	0,44

N.B. I tassi contraddistinti dalle cifre 1 e 2, si riferiscono all'ipotesi di alternative di pensionamento, per lo stesso individuo, rispettivamente per vecchiaia normale ed anticipata




Graf. A1 Andamento del patrimonio






Graf.A2 Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali





Graf.A3 Andamento del rapporto tra patrimonio e cinque annualità di pensioni in essere





Dalla lettura delle Tavole precedenti si osserva che:

Tavola 4A:

- i contributi passano nel cinquantennio da 1.719,3. a 6.309,8 milioni di euro (incrementandosi di 3,7 volte a moneta corrente);
- le uscite per prestazioni pensionistiche crescono nello stesso periodo da 837,2 a 5.707,8 milioni (6,8 volte sempre a moneta corrente);
- i saldi previdenziali ovvero le differenze tra contributi e prestazioni si mostrano negativi per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062;
- i saldi gestionali ossia la differenza tra il complesso delle entrate e delle uscite risultano sempre positivi per tutti i cinquanta anni delle proiezioni e presentano il seguente andamento. Essi risultano sempre positivi e crescenti sino all'anno 2031 poi, pur rimanendo positivi, essi decrescono fino all'anno 2051; a partire dal 2052 essi tornano ad aumentare fino ad assumere, nell'anno 2067 un valore pari a 2490,3 milioni di euro a moneta corrente che corrisponde al valore massimo registrato;
- la dotazione patrimoniale: per effetto dei saldi economici, sempre positivi, risulta in aumento dagli 11,2 miliardi del 2017 sino ai 76,4 miliardi di euro del 2067 con un incremento di circa 6,8 volte a moneta corrente.

Tavola 4B:

- il rapporto tra patrimonio accumulato e cinque annualità di pensioni in essere non presenta mai valori inferiori all'unità; difatti esso assume valori che oscillano dal 2,2 ad un massimo pari a 4,3.

Infine, è bene ricordare che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni.